

un lavoro sussidiario; ora questo lavoro subsecivo non è soltanto un lavoro scadente e compiuto nelle condizioni più sfavorevoli, ma un lavoro che, esaurendo l'operaio, ne attenua la produttività avvenire. E generalmente, quando gli operai sollecitano essi stessi una protrazione della giornata di lavoro, o la facoltà di adibire alle fabbriche le loro donne ed i figli, essi accrescono il prodotto presente diminuendo il prodotto futuro, ossia danno luogo per l'appunto ad un subprodotto di produzione.

b) *Subprodotto di circolazione.*

Si ha un subprodotto di circolazione, ogni qualvolta la diminuzione del prodotto eleva il reddito con processi attinenti allo scambio. Ed il subprodotto di circolazione può essere di due sorta, secondo che è dovuto ad una produzione limitata, o ad una produzione irrazionale.

I. — DOVUTO A PRODUZIONE LIMITATA.

Può darsi che un produttore monopolista, limitando la produzione e l'offerta della propria merce, dia luogo, sia ad una elevazione del valore integrale, sia ad una diminuzione del valore integrale inferiore alla diminuzione del costo integrale. Ora in ogni caso l'eccedenza del valore sul costo, ossia il reddito, necessariamente si eleva. Dunque anche in tal caso si diminuisce il prodotto per accrescere il reddito, ossia si ha un subprodotto. Però in queste condizioni la elevazione del reddito è limitata all'industria, in cui s'avvera la riduzione del prodotto, mentre di tanto, od anche in maggior ragione, diminuisce il reddito dei consumatori del prodotto stesso (1), per cui il reddito integrale rimane invariato, o può anche scemare.

È vero però che la diminuzione di prodotto, così avveratasi in una impresa determinata, libera una parte del capitale, che vi si

---

(1) \* La elevazione del prezzo dei prodotti, dovuta alle coalizioni capitaliste, non è per piccola parte nel disagio del medio ceto, e nella grande diffusione dei prestiti sopra polizze assicurative, i quali nel 1913 ammontano al 18 % delle riserve delle compagnie assicuratrici, e spesso non vengono restituiti, così invalidando per tutto il proprio ammontare l'assicurazione, con grave mortificazione degli eredi. H. Cass, *Capital to-day*, N.-York, 1915, 267 e seg.